

**COMUNE DI VETTO**

(Provincia di Reggio Emilia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 40 del 31/07/2014**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZIO INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno 2014 (DUEMILAQUATTORDICI), il giorno 31 (trentuno) del mese di LUGLIO alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 PAGANI ROBERTO GIUSEPPE
- 4 TONDELLI MARUSKA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 RUFFINI MARCO
- 7 MARASTONI ARTURO
- 8 LODI STEFANIA
- 9 FIORI RENZINO
- 10 MUZZINI ANDREA
- 11 CROVI MARGHERITA

Sindaco
Vice Sindaco

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri presenti n. 10

Assiste il Segretario comunale, dr. Pasquale Schiano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – **Sindaco**.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Tondelli Maruska, Marastoni Arturo e Crovi Margherita

CC. n. 40 del 31/07/2014: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZIO INDIVISIBILI)**
ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita con decorrenza 01.01.2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PREMESSO altresì che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)**
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- **TASI (tributo servizi indivisibili)**
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**) ;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versà la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTA la Deliberazione Consiliare n° 36, in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) il quale comprende anche le disposizioni riferite alla TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

RITENUTO pertanto opportuno individuare i servizi indivisibili che si intendono finanziare con il gettito della TASI:

- Servizi di manutenzione stradale, dell'illuminazione pubblica e spalatura neve ed in particolare:

1080103/4	MANUTENZIONE STRADE	€ 10.000,00
1080203/2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	€ 75.000,00
1080103/1	SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI	€ 23.000,00

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *Disciplinare con regolamento le proprie*

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 28.02.2014 nonché il decreto del Ministero dell'Interno del 18.2.2014 il quale prevede un ulteriore differimento del predetto termine al 30.4.2014 ulteriormente differito con il D.M. del 29.04.2014 al 31.07.2014;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri:

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

consiglieri presenti: n. 10

voti favorevoli: n. 7

astenuiti n. 3 (Fiori, Crovi e Muzzini)

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 con decorrenza dall'01.01.2014:

- ALIQUOTA 2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
- ALIQUOTA zero per mille per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte e aree edificabili;

3) DI NON determinare alcuna detrazione;

4) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- Servizi di manutenzione stradale, dell'illuminazione pubblica e spalatura neve ed in particolare:

1080103/4	MANUTENZIONE STRADE	€ 10.000,00
1080203/2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	€ 75.000,00
1080103/1	SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI	€ 23.000,00

6) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione consiliare in data odierna;

7) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs.n. 33/2013 ed in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune;

9) **DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione** di esito uguale al precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabio Ruffini - Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabio Ruffini - Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Pasquale Schiano

La presente deliberazione verrà posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 30 AGO 2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 14 SET 2014 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Schiano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

28 AGO 2014

li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Pasquale Schiano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL 31 LUG 2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Pasquale Schiano

COPIA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:

- Settore Affari Generali
- Settore Finanziario/Economato
- Settore Demografico
- Settore Sociale/scuola
- Settore Tecnico
- Settore Polizia Municipale

Li.....